ALLEGATO TECNICO-GIURIDICO

Proposta di modifica dell'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118

Oggetto: Disciplina differenziata delle concessioni demaniali marittime in assenza di scarsità della risorsa naturale e di interesse transfrontaliero certo.

Proponente: Coralba Bonazza

Comacchio, 7 novembre 2026

1. Premessa e finalità

La presente proposta intende promuovere una riflessione legislativa sulla disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con particolare riferimento alle situazioni nelle quali siano stati accertati congiuntamente:

- La non scarsità della risorsa naturale.
- L'assenza di interesse transfrontaliero certo.

La finalità è verificare la possibilità di introdurre un regime nazionale differenziato, nel rispetto del diritto europeo, dei principi costituzionali e della tutela della concorrenza.

2. Quadro normativo europeo

Articolo 12 della direttiva 2006/123/CE

Prevede una procedura di selezione imparziale e trasparente quando il numero delle autorizzazioni disponibili è limitato dalla scarsità delle risorse naturali.

La Corte di giustizia, nella sentenza C-348/22, Comune di Ginosa, ha chiarito che la valutazione della scarsità può essere condotta a livello nazionale, locale oppure mediante una combinazione dei due livelli, secondo criteri oggettivi e trasparenti.

Articolo 49 del TFUE

La libertà di stabilimento può comportare obblighi di trasparenza e non discriminazione anche in assenza di scarsità, quando la concessione presenta un interesse transfrontaliero certo.

La sentenza Promoimpresa, cause riunite C-458/14 e C-67/15, individua elementi oggettivi utili alla valutazione di tale interesse.

I due presupposti devono pertanto essere distintamente esaminati.

3. Quadro normativo nazionale

L'articolo 4 della legge 118/2022, come modificato dal decreto-legge 131/2024, disciplina le procedure di affidamento delle concessioni balneari.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4479/2024, ha precisato che, anche nell'ipotesi di non scarsità della risorsa e assenza di interesse transfrontaliero certo, la normativa nazionale vigente richiede una procedura comparativa.

Ne deriva che l'accertamento di tali condizioni non determina automaticamente il rinnovo delle concessioni esistenti.

Resta tuttavia possibile sottoporre al Parlamento una proposta di revisione della disciplina nazionale, da valutare alla luce della Costituzione e dell'intero quadro europeo applicabile.

4. Proposta di intervento legislativo

Si propone di valutare l'introduzione, nell'articolo 4 della legge 118/2022, di disposizioni che disciplinino in maniera differenziata le concessioni per le quali siano stati accertati entrambi i presupposti indicati.

La riforma dovrebbe prevedere:

A. Accertamento documentato dei presupposti

La valutazione della scarsità della risorsa naturale e dell'interesse transfrontaliero certo dovrebbe essere fondata su criteri oggettivi, trasparenti e verificabili.

L'interesse transfrontaliero dovrebbe essere esaminato con riferimento alle caratteristiche delle singole concessioni.

B. Valorizzazione dell'esperienza professionale

L'esperienza maturata nella gestione di attività turistico-ricreative comparabili dovrebbe ricevere un peso significativo e predeterminato nei criteri di valutazione.

In particolare, potrebbero essere considerati:

- Anni di esperienza effettivamente documentati.
- Qualità e continuità della gestione.
- Regolarità nell'adempimento degli obblighi concessori.
- Rispetto della normativa fiscale, contributiva e occupazionale.
- Investimenti regolarmente autorizzati.
- Rispetto delle prescrizioni ambientali.
- Capacità di gestione della sicurezza e dei servizi.

La valorizzazione dell'esperienza dovrebbe essere compatibile con l'accesso di nuovi operatori qualificati e non trasformarsi in un diritto automatico di rinnovo.

C. Requisiti rafforzati nelle aree Natura 2000

Per le concessioni ricadenti, anche parzialmente, nei siti della Rete Natura 2000, o suscettibili di incidere significativamente sugli stessi, si propone di prevedere requisiti ambientali specifici e proporzionati.

Tra questi:

- Comprovata capacità tecnica nella gestione sostenibile delle attività.
- Affidabilità professionale e ambientale documentata.
- Disponibilità di personale qualificato.
- Piano di gestione coerente con gli obiettivi di conservazione.
- Garanzie economiche proporzionate per eventuali obblighi di ripristino.
- Monitoraggio periodico degli impatti ambientali.

Dovrebbero essere considerate, nei limiti consentiti dalla legge, eventuali gravi violazioni ambientali o concessorie adeguatamente accertate.

Resterebbero fermi gli obblighi di valutazione d'incidenza ambientale nei casi previsti dalla normativa.

D. Semplificazione amministrativa

Per le fattispecie ammissibili al regime differenziato si propone di valutare:

- Un procedimento amministrativo unico.
- Modulistica nazionale standardizzata.
- Acquisizione d'ufficio dei documenti già disponibili alle amministrazioni.
- Termini definiti per la conclusione delle procedure.
- Verifiche proporzionate al valore e alle caratteristiche della concessione.

L'eventuale procedura comparativa dovrebbe essere commisurata alla natura dell'affidamento e rispettare i principi applicabili.

E. Tutela degli investimenti legittimi

La disciplina dovrebbe garantire criteri chiari per la valutazione degli investimenti non ammortizzati e per gli eventuali indennizzi previsti dalla normativa, evitando vantaggi concorrenziali ingiustificati.

5. Proposta di approfondimento parlamentare

Si propone di sottoporre il presente documento al Governo e ai rappresentanti parlamentari del territorio, tra cui il senatore Alberto Balboni, affinché sia valutata:

1. La possibilità giuridica di introdurre un regime nazionale differenziato.
2. La compatibilità della proposta con il diritto europeo e costituzionale.
3. La definizione di criteri oggettivi per la valorizzazione dell'esperienza.
4. L'introduzione di requisiti ambientali rafforzati nelle aree Natura 2000.
5. La predisposizione di un eventuale testo normativo da sottoporre al Parlamento.

6. Conclusioni

La misurazione della risorsa naturale rappresenta un elemento conoscitivo importante, ma non esaurisce la questione giuridica relativa all'affidamento delle concessioni balneari.

L'accertamento dell'interesse transfrontaliero certo e l'esame della disciplina nazionale costituiscono ulteriori passaggi necessari.

L'obiettivo della proposta è verificare se, nelle situazioni in cui il diritto europeo lascia margini di scelta al legislatore nazionale, sia possibile costruire una disciplina più proporzionata, capace di riconoscere l'esperienza professionale, garantire la tutela ambientale e offrire maggiore certezza alle imprese.

La proposta non presuppone l'ammissibilità di rinnovi automatici e richiede un approfondimento tecnico-legislativo prima di un eventuale deposito parlamentare.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Direttiva 2006/123/CE, articolo 12
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32006L0123

TFUE, articolo 49
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12012E049

Direttiva 92/43/CEE, articolo 6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31992L0043

Corte di giustizia UE, Promoimpresa, C-458/14 e C-67/15
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0458

Corte di giustizia UE, Comune di Ginosa, C-348/22
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62022CJ0348

Consiglio di Stato, sentenza n. 4479/2024
https://www.eius.it/giurisprudenza/2024/3073651

Legge 5 agosto 2022, n. 118, articolo 4
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-08-05;118

Costituzione italiana, articolo 71
https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-i/sezione-ii/articolo-71

Coralba Bonazza – dynastia.eu

7 Novembre 2026 Comacchio (FE)